Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo dell'11 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 22 ottobre 2025), il ricorrente riferisce che il suo veicolo ha riportato danni a causa della presenza di acqua nel filtro del gasolio, riconducibile al rifornimento di carburante contaminato avvenuto in data 14 luglio 2024.

Il ricorrente deduce di avere denunciato il sinistro all'impresa di assicurazione del distributore di carburante al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali al veicolo, che gli è stato negato in quanto l'impresa assicuratrice non ha ritenuto sufficientemente provato il nesso causale tra il malfunzionamento del motore del veicolo e il rifornimento di carburante contaminato.

Con il ricorso, pertanto, il ricorrente richiede all'Arbitro di accertare la responsabilità dell'impresa nella gestione del sinistro e l'illegittimità del rigetto della richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente. Quest'ultimo chiede, altresì, che venga riconosciuto il nesso causale tra il danno subito dal veicolo e il rifornimento di carburante contaminato e, conseguentemente, chiede la condanna dell'impresa assicuratrice al rimborso delle spese

sostenute per la riparazione del veicolo, pari ad euro 4.208,80 o, in subordine, il riconoscimento di un equo indennizzo proporzionato al danno accertato.

L'impresa, ritualmente costituitasi, eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo l'assenza di una azione diretta dello stesso nei confronti dell'impresa, in quanto l'assicurato della polizza risulta essere il distributore del carburante.

Inoltre, l'impresa sostiene che la comunicazione del 22 ottobre 2025 non integrerebbe i requisiti previsti ai sensi del Reg. IVASS 24/2008, art. 2, comma 1, lett. t-*bis*, non potendo, pertanto, essere qualificata come reclamo.

Nel merito, l'impresa assicuratrice evidenzia l'assenza di elementi probatori che attestino la contaminazione del carburante fornito dal gestore dell'impianto assicurato e, inoltre, deduce che, dalla documentazione fornita dal ricorrente, si evince che lo stesso abbia acquistato carburante in data successiva al 14 luglio 2024 da un altro distributore e che, conseguentemente, il malfunzionamento del veicolo possa essere ricondotto alla contaminazione del carburante erogato da quest'ultimo fornitore. In ultimo, l'impresa contesta la determinazione dei danni rappresentati dal ricorrente, sia in relazione alla loro quantificazione sia in ordine al nesso di causalità tra la riferita presenza di carburante impuro e il descritto malfunzionamento della vettura.

L'impresa, pertanto, conclude chiedendo che il Collegio dichiari: il difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso, l'infondatezza nel merito delle domande del ricorrente, nonché l'eccessiva e sproporzionata quantificazione del danno lamentato e, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra i danni e l'evento.

In sede di repliche, il ricorrente contesta quanto dedotto dall'impresa, riferendo di essere stato indirizzato da parte dello stesso distributore a presentare la richiesta di risarcimento all'odierna impresa.

Relativamente alla riconducibilità dei danni al veicolo al rifornimento presso altro distributore, parte ricorrente afferma che la concessionaria da lui incaricata per il ripristino del veicolo ha rilevato carburante contaminato nel filtro del gasolio e solo in minima parte nel serbatorio, circostanza che escluderebbe la rilevanza causale del secondo rifornimento di carburante.

In ultimo, in merito al *quantum* richiesto, deduce di essersi limitato a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del motore del veicolo danneggiato, come da allegate fatture di pagamento.

In sede di controrepliche, l'impresa insiste per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, richiamando non solo la definizione di "*clientela*" di cui all'art. 1 lett. b) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (d'ora in avanti, Decreto) ma anche giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni.

In subordine, insiste per l'accoglimento delle proprie domande deducendo che il danno non è provato e che, ove mai lo fosse, non sarebbe comunque provato il nesso causale tra lo

stesso ed il rifornimento effettuato presso il distributore di proprietà dell'assicurato, essendosi il ricorrente rifornito anche presso altro distributore.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, soggetto terzo ed estraneo al contratto di assicurazione, direttamente all'impresa assicuratrice per danni asseritamente provocati al veicolo del ricorrente da parte dell'assicurato a seguito del rifornimento di gasolio effettuato presso una stazione di servizio.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi in merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'impresa assicuratrice per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Difatti, come eccepito dall'impresa, il ricorrente non aveva alcun rapporto assicurativo con la stessa impresa e, in ogni caso, non era titolare di alcuna azione diretta nei confronti dell'impresa.

Constatata l'assenza di un rapporto contrattuale con l'impresa di assicurazione, come confermato da entrambe le parti, è necessario verificare che effettivamente la fattispecie in esame non rientri nei casi in cui è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante.

Sul punto, infatti, si rappresenta che il Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione alla presente eccezione pregiudiziale, statuendo che "*la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, "il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso" (Cass. civ., sez. III, ordinanza, 25 febbraio 2021, n. 5259)*" e che "*in forza del comma 2 dell'art. 1917 cod. civ. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede – non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato (Cass. civ, sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019)*" (così, Decisione AAS, n. 508/26, nello stesso senso v. anche Decisione AAS, n. 445/26).

Orbene, come stabilito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Rovigo sez. I, 21 gennaio 2021, n. 41, *ex multis* Tribunale Crotone sez. I, 03 novembre 2022, n. 822 e Tribunale Savona sez. I, 11 gennaio 2024, n. 10), la fattispecie in esame può essere ricondotta all'interno del novero delle ipotesi di responsabilità da prodotto difettoso di cui all'art. 114 del cod. cons., che prevede la responsabilità del rivenditore di carburante per i danni provocati dal prodotto difettoso, "*salvo dimostrare di aver attuato un idoneo comportamento positivo a verificare lo stato e la qualità della merce*".

In sede di controdeduzioni, l'impresa afferma di aver stipulato una polizza, comprensiva della copertura "*Responsabilità civile verso terzi*" (RCT), con il distributore di carburante ritenuto dal ricorrente responsabile dei danni al veicolo. Proprio in virtù del rapporto

assicurativo appena menzionato, parte resistente, in seguito alla denuncia di sinistro, ha gestito il sinistro oggetto del presente procedimento, negando l'operatività della copertura assicurativa, considerata l'assenza di evidenze probatorie circa la riconducibilità causale tra i danni materiali all'autovettura e l'erogazione di carburante fornito dal gestore dell'impianto assicurato.

In ogni caso, non essendo possibile rintracciare alcun riferimento normativo o, al più, contrattuale, che preveda l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile nei casi di cui all'art. 114 cod. cons., questo Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA